

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo

(72/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il Programma alimentare mondiale ha fatto conoscere il fabbisogno di materie grasse del latte per il suo programma 1971/1972;

considerando che il Programma alimentare mondiale ha lo scopo di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma per far fronte a necessità alimentari urgenti e per realizzare progetti implicanti l'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea sono conclusi:

a) l'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo, nonché

b) lo scambio di lettere di cui all'articolo V, paragrafo 1, del suddetto accordo,

i cui testi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e lo scambio di lettere e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale
per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato,

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE,

messo in atto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

dall'altro,

CONSIDERANDO che il Programma alimentare mondiale, messo in atto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un lato, e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dall'altro, ha lo scopo di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma per far fronte a necessità alimentari urgenti e per realizzare progetti implicanti l'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale;

CONSIDERANDO che nella Comunità economica europea, che comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, tutti membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, esistono giacenze di burro disponibile; che, per realizzare gli obiettivi perseguiti dal Programma alimentare mondiale, si è deciso di mettere a disposizione dello stesso un certo quantitativo di burro anidro prodotto con burro proveniente dalle giacenze,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come rappresentanti:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

La Comunità economica europea fornisce a titolo di dono al Programma alimentare mondiale, alle condizioni previste nel presente accordo, un quantitativo di 13 000 tonnellate di burro anidro.

Il Programma alimentare mondiale dovrà attuare, anteriormente al 30 giugno 1973, azioni d'urgenza o progetti, entro i limiti del quantitativo di burro ani-

dro sopra indicato, fermo restando che, di comune accordo tra le due parti, per talune forniture potrà essere consentito un termine supplementare, ove le circostanze lo richiedano. Salvo casi eccezionali, tale termine non dovrebbe eccedere tre mesi.

Articolo II

1. Il Programma alimentare mondiale comunica al più presto alla Comunità economica europea i pro-

getti relativi alle forniture di burro anidro a paesi in fase di sviluppo che prevede di realizzare nel periodo considerato e per i quali è richiesto un contributo della Comunità economica europea.

2. Nelle comunicazioni sono indicati gli elementi necessari per una buona conoscenza dei progetti e in particolare:

- i paesi destinatari,
- la natura dei progetti,
- il quantitativo di burro anidro da fornire,
- le modalità di distribuzione,
- il termine previsto per l'esecuzione dell'azione.

3. Per ogni progetto presentato, la Comunità economica europea comunica appena possibile al Programma alimentare mondiale se essa intende contribuirvi.

Articolo III

1. Per ogni fornitura la Comunità economica europea comunica in tempo utile al Programma alimentare mondiale, tenendo conto delle informazioni da esso ricevute, il porto o i porti d'imbarco e le date alle quali la merce viene messa a disposizione in tali porti.

2. Possono essere indicati come porti di esportazione soltanto i porti marittimi accessibili alle navi d'alto mare ed utilizzati per i noli internazionali.

Articolo IV

1. La Comunità economica europea mette il burro anidro a disposizione gratuita del Programma alimentare mondiale.

2. Essa garantisce la fornitura di burro anidro rispondente almeno ai requisiti relativi alla qualità e all'imballaggio di cui all'allegato I, che è parte integrante dell'accordo.

Articolo V

1. La Comunità economica europea garantisce le forniture fob porto d'imbarco. Le responsabilità della Comunità economica europea e del Programma ali-

mentare mondiale per quanto riguarda rispettivamente la fornitura e la presa in consegna sono definite con uno scambio di lettere tra le Parti contraenti.

2. Il Programma alimentare mondiale prende in consegna il prodotto fornito e ne assume l'onere del trasporto, dell'assicurazione e della distribuzione nel paese di destinazione del burro anidro.

3. Per le spese di cui al paragrafo 2, la Comunità economica europea accorda al Programma alimentare mondiale un contributo corrispondente a 95 dollari S.U. per tonnellata presa in consegna. Il contributo viene versato entro un termine di 60 giorni dopo ogni presa in consegna di burro anidro da parte del Programma alimentare mondiale.

Articolo VI

Il Programma alimentare mondiale trasmette alla Comunità economica europea le seguenti relazioni in merito all'esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo:

- a) Trasporto: entro un termine ragionevole dopo le operazioni di scarico, relazioni che precisino le date d'arrivo delle navi nei porti di destinazione, i quantitativi e la qualità del burro anidro sbarcato e le date alle quali le operazioni di scarico sono state concluse;
- b) Utilizzazione dei prodotti: informazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti per i quali la Comunità avrà prestato la sua assistenza, sull'utilizzazione dei prodotti, sul quantitativo distribuito, nonché precisazioni sulle modalità di distribuzione dei prodotti, in particolare sulle misure adottate affinché questi ultimi non vengano reimmessi nelle correnti commerciali, e sul numero dei beneficiari.

Articolo VII

Qualora sopravvengano nuove circostanze, il Programma alimentare mondiale e la Comunità economica europea decidono di comune accordo le modifiche da apportare al presente accordo.

Articolo VIII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

BURRO ANIDRO MESSO A DISPOSIZIONE DEI PAESI IN FASE DI SVILUPPO

I. Requisiti di qualità

Caratteristiche del prodotto:

concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura

Composizione tipo:

(analisi effettuata al momento della fabbricazione e dell'imballaggio)

umidità e componenti non grassi del latte: al massimo 0,2 %

materie grasse: almeno 99,8 %

acidi grassi liberi: massimo 0,5 % (espressi in acido oleico)

indice di perossido/kg: massimo 1 unità (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

sapore: franco

odore: assenza di odori estranei al burro anidro.

II. Imballaggi

— scatole da 1,5 kg in contenitore di cartone pesante per 12 scatole

— scatole metalliche da 5 kg — 4 scatole per contenitore

— scatole metalliche da 20 kg — 1 scatola per contenitore.

SCAMBIO DI LETTERE

A. Lettera del rappresentante del Programma alimentare mondiale

In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo, in particolare all'articolo V, paragrafo 1, propongo di convenire le seguenti modalità per la consegna fob da parte della Comunità economica europea e per la presa in consegna da parte del Programma alimentare mondiale di 13 000 tonnellate di burro anidro:

- sulla base delle comunicazioni relative al trasporto trasmesse dal Programma alimentare mondiale, la Comunità economica europea indica allo stesso, per ogni consegna, il fornitore o i fornitori e un periodo di 15 giorni entro il quale il Programma alimentare mondiale potrà fissare la data di consegna;
- il Programma alimentare mondiale comunica alla Comunità economica europea, almeno 15 giorni prima della data prevista per ogni consegna, la presumibile data d'arrivo della nave in porto;
- il Programma alimentare mondiale comunica inoltre al fornitore o ai fornitori, con almeno 5 giorni d'anticipo, la data esatta d'arrivo della nave nel porto designato per l'imbarco;
- la merce deve essere consegnata dalla Comunità economica europea nel luogo d'imbarco ed alla data di messa a disposizione comunicati conformemente all'articolo III dell'accordo;
- la consegna è effettuata al momento in cui la merce ha effettivamente superato il bordo della nave nel porto d'imbarco; tutte le spese di tramezzatura sono a carico del Programma alimentare mondiale;
- all'atto della consegna i rischi passano dalla Comunità economica europea al Programma alimentare mondiale; tutte le spese precedenti la consegna rimangono a carico della Comunità economica europea e tutte quelle successive alla consegna sono a carico del Programma alimentare mondiale;
- qualora la Comunità economica europea non consegna la merce nel luogo e al momento voluti sebbene il Programma alimentare mondiale abbia reso possibile la consegna nel luogo e al momento indicati, le eventuali conseguenze vanno a carico della Comunità economica europea;
- qualora il Programma alimentare mondiale non prenda in consegna la merce nel luogo e al momento voluti sebbene la Comunità economica europea abbia reso possibile la consegna nel luogo e al momento indicati, le eventuali conseguenze vanno a carico del Programma alimentare mondiale;
- la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'accordo. Ad ogni buon fine, il Programma alimentare mondiale designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

B. Lettera del rappresentante della Comunità economica europea

Mi prego di accusare ricevuta della Sua del, redatta come segue:

«In riferimento
. porto d'imbarco.»

Mi prego di informarla che la Comunità economica europea si dichiara d'accordo sulla proposta relativa alle modalità di fornitura e di presa in consegna del burro anidro.

Voglia considerare dette modalità come convenute tra il Programma alimentare mondiale e la Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni dell'articolo V, paragrafo 1, dell'accordo per la fornitura di burro anidro ai paesi in fase di sviluppo.